

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spedizione

Prot. n. 44

Del 15 MAR. 2016

N° 05 DEL 09.03.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CASTEL SAN GIORGIO E ROCCAPIEMONTE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 BIS DEL DLG.VO N. 163/2006.

L'anno **DUEMILASEDICI** del giorno **NOVE** del mese di **MARZO** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell'avviso diramato dal **Presidente** in data **03.03.2016** prot. n° **4114**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** ed in **SEDUTA PUBBLICA** presso la casa Comunale

Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE AVV. ROSA RUSSO**.

alle ore 19.25 fatto l'appello nominale risultano presenti:

PASQUALE SAMMARTINO	SI	13) FRANCESCO LONGANELLA	SI
2) MARIA GIOVANNA DI LEO	NO	14) MICHELE SALVATI	SI
3) MARIA IMMACOLATA SICA	SI	15) PAOLA LANZARA	SI
4) VINCENZO LAMBERTI	SI	16) GILDA TRANZILLO	NO
5) MANUEL CAPUANO	SI	17) GIOVANNI DE CARO	SI
6) ROSA RUSSO	SI		
7) FRANCESCO SPINELLI	SI		
8) CARMELINA ALFIERI	SI		
9) ANIELLO CAPUANO	SI		
10) GIUSEPPE VELLUTO	SI		
11) FIORENZO LANZARA	SI		
12) ANIELLO GIOIELLA	SI		

PRESENTI	15
-----------------	-----------

ASSENTI	2
----------------	----------

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE – DOTT. ssa MARIA CECILIA FASOLINO**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di Consiglio Comunale n° 05 del 09/03/2016

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata, tra i Comuni di Castel San Giorgio e Roccapiemonte, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del Dlgs.vo n. 163/2006.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che l'art. 33 del Dlgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. testualmente recita:
 1. “ Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
 2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'art.32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
 - 3 bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.**
- Dopo diversi interventi normativi, il termine per l'applicazione della Centrale Unica di Committenza era stato differito al 1° gennaio 2015 per servizi e forniture ed al 1° luglio 2015 per i lavori, nonché da ultimo al 1° novembre 2015 dall'art. 1 comma 169 della L. n. 107/2015.
- **Considerato che** con tale disciplina legislativa tesa a razionalizzare la spesa pubblica, il Governo ed il Parlamento hanno introdotto forme di accentramento della gestione delle procedure di affidamento dei contratti, ritenendo che tale previsione possa eliminare taluni costi inutili connessi alla frammentazione tra i piccoli Comuni della fase procedimentale di acquisizione di lavori, servizi e forniture.
- **Preso atto, pertanto, che in base al complesso iter normativo di cui sopra, fino al 1° novembre 2015 il ricorso alla CUC non era obbligatorio, mentre a decorrere dal 1° novembre 2015 l'acquisizione di lavori, beni e servizi dovrà avvenire esclusivamente secondo una delle seguenti opzioni:**
 - a) Centrale unica di committenza (strutturata in una delle forme di cui ai successivi punti b, c e d)
 - b) Unione di Comuni;

- c) **Convenzione tra più Comuni (art. 30 TUEL) senza necessità di un consorzio di funzioni;**
- d) **accordo consortile tra più Comuni;**
- e) **ricorso a soggetto aggregatore iscritto nell'apposito elenco o soggetto aggregatore regionale;**
- f) **ricorso agli strumenti elettronici (CONSIP e MEPA).**

Rilevato che:

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine “ accordo consortile “ riportato nell'art. 33, comma 3 bis del Dlgs.vo n. 163/2006 costituisca un'espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del Dlgs.vo n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;
- la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei “ competenti uffici “, con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli Enti stipulanti;
- tale scelta interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma, si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:
 - a) da un lato con l'art. 2 comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, a ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del Dlgs.vo n. 267/2000, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
 - b) dall'altro con l'art. 2 comma 186 della legge 191/2009 il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;
 - in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione “ accordi consortili” deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio, al quale spetterebbe successivamente la competenza ad istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di ulteriori organi e con essi le relative spese, essendo peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancora più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun Ente;
 - l'art. 30 del Dlgs.vo n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Dato atto che:

- dopo aver valutato le criticità presentatesi in merito all'adesione all'Asmel ed a seguito delle note vicende relative alla “ illegittimità” della stessa quale Centrale di committenza, con nota prot. n. 22185 del 15/12/2015 il Sindaco invitava i Sindaci dei due Comuni limitrofi, Roccapiemonte e Siano, a valutare la soluzione prevista dall'art. 30 del Dlgs.vo n. 267/2000, ovvero la stipula di una convenzione tra i tre Comuni per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del Dlgs.vo n. 163/2006;
- a conferma dell'adesione già manifestata per le vie brevi in precedenza, il Sindaco del Comune di Roccapiemonte, dott. Andrea Pascarelli, con nota pec acquisita al prot. com. n. 1980 del 02/02/2016, comunicava la disponibilità ad avviare tale percorso con il Comune di Castel San Giorgio.

VISTO lo schema di convenzione per la gestione, in forma associata, tra il Comune di Castel San Giorgio e Roccapiemonte, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art.3 comma 3 bis del Dlgs. vo n. 163/2006, predisposto di concerto dai rispettivi Segretari Comunali dei due Enti.

CONSIDERATO CHE con la suddetta convenzione gli Enti aderenti intendono.

- realizzare una struttura organizzativa specializzata nella gestione delle procedure di gara per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione delle procedure;
- ottenere economie di gestione, mediante specifica programmazione di tipo condiviso, concentrando in un unico procedimento l'acquisizione di forniture e servizi di identica natura e di interesse di due o più Enti;
- perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza;
- perseguire la semplificazione del procedimento;
- perseguire la standardizzazione della modulistica e dei procedimenti.

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione di cui sopra, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del Dlgs.vo n. 267/2000, dando atto, nel contempo, che non è necessario acquisire il parere contabile in quanto il presente provvedimento non comporta, allo stato, riflessi diretti sulla situazione economico - finanziaria dell'Ente, attesa la natura di atto propedeutico a provvedimenti attuativi successivi.

VISTO l'art.42 del D.lgs. n.267/2000;

Sentita la relazione del Segretario Generale e gli interventi dei Consiglieri Comunali, allegati al presente atto.

Effettuato l'appello nominale alle ore 19.25 risultano presenti n. 15 Consiglieri – assenti n. 2 (Consiglieri Maria Giovanna Di Leo e Gilda Tranzillo)

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione per la gestione in forma associata, tra i Comuni di Castel San Giorgio e Roccapiemonte, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del Dlgs. vo n. 163/2006 e s.m.i.**
- 2) **Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della convenzione quale rappresentante legale dell'Ente.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente per l'immediata esecutività;

con votazione favorevole unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

L'anno duemilasedicci (2016), il giorno (00) del mese di presso la sede del Comune di

TRA

il Comune di Castel San Giorgio , con sede legale in....., via/piazza n. , codice fiscale legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nata/o a _____ il _____, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di Roccapiemonte , con sede legale in....., via/piazza n. , codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nata/o a _____ il _____, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:

a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 prevede che:

a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del lo stesso decreto, entrano in vigore il 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1o luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);

b) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 (comma 2);

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;

- la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;

- tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma - e precisata, come richiesto dall'ANCI, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti per l'iscrizione dei soggetti aggregatori, che ha ottenuto l'Intesa in sede di Conferenza Unificata, in data 16 ottobre 2014 - si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:

a) da un lato con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis della legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);

b) dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;

- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);

b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

PREMESSO, INOLTRE:

- che i Comuni di,, (specificare tutti i Comuni associati alla convenzione) hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati:

- a) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di, esecutiva ai sensi di legge;
- b) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di, esecutiva ai sensi di legge;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Capo I

Finalità ed elementi di riferimento

Art. 1

(Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.
3. La convenzione è finalizzata a:
- a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
 - b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
 - c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
 - d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
 - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.
5. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.
6. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 5:
- a) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici se superiori ad euro 40.000,00 oltre IVA;
 - b) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 15-bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal d.P.r. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del d.P.R. n. 207/2010;

c) le procedure per l'acquisizione di servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, se superiori ad euro 40.000,00 oltre IVA

7. La presente convenzione non si applica:

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

c) alle procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 giusta determinazione ANAC n. 11/2015;

d) alle procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006 giusta determinazione ANAC n. 11/2015;

8. La presente convenzione non si applica, inoltre:

a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;

b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;

c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.

9. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

Art. 2

(Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati)

1. E' istituito in convenzione tra i Comuni di Roccapiemonte (Sa) e Castel San Giorgio (Sa) un Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

2. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

3. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

4. L'Ufficio comune, organizzato con la presente convenzione quale Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;

b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;

c) ai riferimenti fiscali;

d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RSA).

5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

6. Come da Comunicato ANAC del 02 dicembre 2015, il Responsabile AUSA nonché il Responsabile per gli obblighi informativi ANAC è individuato nel Responsabile della struttura organizzativa operante Centrale Unica di Committenza.

Art. 3

(Operatività della convenzione e durata)

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di anni uno (1) dalla sua stipulazione ed è rinnovabile con apposita delibera consiliare, di anno in anno.

2. Entro i tre mesi precedenti la scadenza della convenzione, i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

3. Qualora i Comuni associati ritengano necessario apportare delle modifiche che si sono rilevate opportune in corso d'opera, si procederà, di comune accordo, alla formalizzazione di una proposta di modifiche e/o integrazioni alla convenzione in corso, recettive anche di eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali.

Capo II

Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati

Art. 4

(Funzioni esercitate dall'Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività)

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge, in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento, una volta acquisita la determina a contrarre del relativo Responsabile del Comune associato:

- a.1.) nomina la Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati, individuando quali componenti della Commissione preferibilmente dipendenti degli enti locali interessati;
- a.2.) nomina il Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) in accordo con i Comuni associati, individuando quali componenti della Commissione preferibilmente dipendenti degli enti locali interessati;
- a.3) la determinazione di nomina del Seggio e/o della Commissione di gara da parte dell'ufficio comune deve essere pubblicata all'albo pretorio dell'Ufficio comune/CUC nell'apposita sezione istituita presso il sito istituzionale di ciascun Ente locale, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" sub sezione "bandi e contratti" presso il sito istituzionale di ciascun comune in convenzione;
- a.4) provvede alla determinazione di aggiudicazione definitiva, previa trasmissione dell'aggiudicazione provvisoria da parte della Commissione e/o del Seggio di gara;
- a.5) trasmette al Responsabile dell'Ufficio competente che ha fatto richiesta di procedura di gara tramite CUC, la determinazione di aggiudicazione definitiva affinché emetta gli atti connessi e consequenziali propedeutici alla sottoscrizione del contratto;
- a.6) se rileva errori e/o omissioni da parte del Seggio o della Commissione, li segnala al Segretario comunale dell'Ente nel cui interesse la CUC sta operando;
- a.7) riceve la comunicazione di acquisizione CIG per procedere alle comunicazioni ANAC di propria competenza.
2. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste.
3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 163/2006.
4. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della Centrale unica di committenza.

Art. 5

(Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza nell'interesse e in collaborazione con i Comuni associati alla convenzione)

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:
- a) raccoglie, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, le scadenze dei contratti di lavori, servizi e forniture. A tal proposito sarà obbligo di ciascun responsabile di area/settore dei Comuni convenzionati, comunicare all'ufficio comune le predette scadenze, indicando altresì il presumibile importo di ciascun procedimento;
- b) promuove l'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli Enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza.
2. Ogni Comune associato, in persona del singolo Responsabile di Area/Settore interessato, comunica all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, entro il 31 ottobre di ciascun anno:
- a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;
- b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.

Art. 6

(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure di cui alla Centrale unica di committenza, svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, antecedente alla procedura di affidamento:

a.1.) la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;

a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006;

a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del d.P.R. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta. In caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun Ente e la procedura di affidamento non può essere svolta dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;

a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della centrale;

a.6.) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 163/2006;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) avvio delle procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000;

b.2.) gestione della procedura di affidamento;

b.3.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006 e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 8 della presente convenzione;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;

c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) in base all'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base agli artt. 310 e 31 del d.P.R. n. 207/2010, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza;

c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto.

Art. 7

(Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza)

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento del singolo Comune associato o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006.

Art. 8

(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di accesso)

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Fino alla fase dell'aggiudicazione definitiva, l'accesso viene riscontrato dal Responsabile dell'Area/settore interessato alla procedura. A far data dall'aggiudicazione definitiva l'accesso verrà riscontrato dal Responsabile dell'ufficio comune operante come CUC.

Art. 9

(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dall'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza)

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni di cui alla CUC si stabilisce quanto segue:
 - a) Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso al Comune interessato dalla procedura di gara.
 - b) Il Comune associato interessato dal contenzioso valuta il quadro delineato dalla Commissione o dal Seggio in relazione al contenzioso insorto e decide, nel rispetto della propria autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, con apposita deliberazione di Giunta comunale. La legittimazione attiva e passiva in ordine all'eventuale contenzioso, è riservata al Sindaco p.t. del Comune interessato dal contenzioso medesimo.
2. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati interessati all'Ufficio comune.

Articolo 10

(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)

1. Su proposta dell'Ufficio Comune, ciascuno degli Enti associati approva, con delibera giuntale, specifiche disposizioni regolamentari / integrative del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, qualora sia necessario dotarsi di criteri organizzativi comuni in ordine all'organizzazione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza.

2. Con deliberazione della Giunta Comunale, ciascun Comune associato approva la dotazione organica dell'Ufficio Comune operante come Centrale di Committenza, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dai Comuni associati in base a quanto stabilito nel successivo articolo e stabilendo, in termini indicativi, le attività assegnate e l'impiego orario di ciascuna risorsa umana, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di personale proveniente da ciascuno dei Comuni associati.

La composizione dell'ufficio comune è prevista come segue:

- a. Responsabile struttura organizzativa operante come centrale unica di committenza (funzionario di categoria D-titolare di P.O.);**
- b. Dipendente rivestente almeno la categoria C in possesso di idonea professionalità;**
- c. Responsabile del settore interessato dalla procedura di gara, firmatario della determinazione a contrarre.**

3. Con lo stesso atto deliberativo, previo accordo tra i rispettivi Sindaci, viene anche individuata la sede operativa dell'Ufficio Comune.

4. I Sindaci dei Comuni di cui alla presente convenzione, con proprio provvedimento congiunto, nominano il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000.

5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica ai sensi del precedente comma 2, dovendo risultare soggetto con qualifica dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza.

6. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.

7. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'ufficio comune e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze dell'ufficio comune.

8. Per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) di ciascun Comune.

9. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line CUC e l'apposita sezione "Amministrazione trasparente" che verrà creata sul sito istituzionale di ciascun Comune. Gli uffici CED dei Comuni convenzionati verranno coinvolti nel processo di pubblicazione ed informatizzazione secondo le disposizioni della legge n. 69/09, del d. lgs n. 33/2013, del d. lgs n. 82/05 ed ss.mm.ii.;

10. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:

a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;

b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.

11. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

Art. 11

(Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Comuni associati individuano, tra i propri dipendenti, gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Comuni associati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) tra i dipendenti da individuare sono inclusi:

a.1.) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori;

a.2.) soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;

a.3.) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:

a.3.1.) attività di assistenza al Responsabile del procedimento;

a.3.2.) attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 12

(Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza - ruolo e competenze)

1. I Sindaci dei Comuni convenzionati quale Ufficio comune, con provvedimento congiunto, attribuiscono ad un Dirigente -Responsabile di servizio - funzionario apicale, già titolare di posizione organizzativa presso l'ente di appartenenza, la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza.

2. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.

3. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) per le fasi propedeutiche allo svolgimento delle procedure di affidamento:

a.1.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'analisi dei fabbisogni ai fini della programmazione degli acquisti di servizi e beni;

a.2.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione alle attività di progettazione dell'appalto, al fine di assicurarne la corretta ed efficace impostazione per l'ottimale gestione delle conseguenti procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;

a.3.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'impostazione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di contratto;

b) per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

b.1.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), d'intesa con i Comuni associati;

b.2.) gestione delle attività relative all'aggiudicazione definitiva non ancora efficace in base agli articoli 11, comma 7 e 12, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006;

c) per le fasi successive all'affidamento di lavori, servizi e beni:

c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto.

Art. 13

(Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi e beni – Responsabile unico del procedimento per le acquisizioni di lavori)

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e agli articoli 272, 273 e 274 del d.P.R. n. 207/2010, nominano, per ciascuna acquisizione, un Responsabile del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.

2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1, qualora diverso dal responsabile di Area/Settore:

a) coadiuva il responsabile di Area/settore nelle attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal d.lgs. n. 163/200, dai provvedimenti attuativi dello stesso e dall'art. 271 del d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;

b) coadiuva il responsabile di Area/settore nelle attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 279 del d.P.R. n. 207/2010;

c) coadiuva il responsabile di Area/settore nelle attività inerenti la definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione.

3. I singoli Comuni associati che affidano lavori facendo ricorso all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché agli articoli 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010 nominano, per ciascun procedimento, un Responsabile unico del procedimento.

4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 3:

a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonché dal d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;

b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010;

c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 55 del d.P.R. n. 207/2010;

d) si correla al Responsabile dell'Ufficio comune, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;

5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come centrale unica di committenza può coincidere con il Responsabile di procedimento o con il Responsabile unico del procedimento del Comune presso cui opera l'Ufficio comune.

6. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) forniscono alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, anche in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.

Art. 14

(Responsabile del procedimento per acquisizioni di beni e servizi relative ad esigenze di più Comuni associati)

1. Il Responsabile del Procedimento per acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati è individuato dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010 ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d'intesa con i Comuni medesimi.

2. Il Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1:

a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Comuni in base all'art. 279 del d.P.R. n. 207/2010, tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi prestazionali;

b) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione del quadro complessivo dell'appalto, verificando con i singoli Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;

c) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione, in accordo con i singoli Comuni ed i rapporti ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri, nonché i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;

d) acquisisce il codice identificativo gara (CIG) per tutti i lotti relativi all'appalto o per l'eventuale unico lotto;

e) opera nel sistema AVCPass per le attività riferite al Responsabile del Procedimento in relazione all'avvio della procedura di gara e alla comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva;

f) gestisce tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG

g) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;

h) effettua le operazioni di comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8 e dell'art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006;

i) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al Responsabile del procedimento prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni del d.P.r. n. 207/2010;

l) trasmette ai singoli Comuni tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di provvedere all'aggiudicazione definitiva;
m) collabora con i singoli Comuni, in relazione all'aggiudicazione definitiva, al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 7, comma 8, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006.

3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010 e operanti nell'ambito della Centrale di Committenza subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre norme.

4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni associati formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.

Art. 15

(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)

1. La formazione del Seggio di gara e/o della Commissione giudicatrice è individuata dall'ufficio comune mediante determina del responsabile della struttura organizzativa:

- a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso i Comuni associati nell'interesse dei quali viene svolta la procedura;
- b) individuando esperti esterni, quando necessario e d'intesa con i Comuni associati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006;
- c) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e del D. lgs n. 39/13.

Capo IV

Forme di consultazione tra gli enti associati

Art. 16

(Forme di consultazione tra i Comuni associati)

1. I Sindaci dei Comuni associati, con l'ausilio dei rispettivi Segretari comunali, si riuniscono, con cadenza almeno annuale, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

Art. 17 (Definizione delle intese)

1. La definizione delle intese previste dalla presente convenzione per consentire l'operatività della stessa è demandata ai rispettivi Segretari Comunali per ogni singolo Comune associato.

Capo V

Rapporti finanziari tra gli enti associati

Art. 18

(Rapporti finanziari e riparto delle spese)

1. L'Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.
3. I singoli Comuni associati assegnano all'Ufficio comune, operante Centrale unica di Committenza, le risorse umane individuate con apposito atto giuntale, mantenendo pertanto a proprio carico i relativi oneri afferenti al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali.
4. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
 - a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);
 - b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).
6. Ciascun Comune associato nel cui interesse si espleta la procedura, sostiene i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse.
7. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.
8. I costi generali sono ripartiti annualmente tra i Comuni convenzionati. I Responsabili Area/Settore Finanziario dei singoli Comuni contabilizzano i costi presunti all'inizio dell'esercizio finanziario e contabilizzano i costi finali al termine dell'esercizio finanziario. È possibile una compensazione tra maggiori spese sostenute da un ente convenzionato per il personale e le maggiori spese sostenute da altro comune convenzionato per le dotazioni strumentali connesse al funzionamento dell'ufficio comune.
9. Il Responsabile struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, sulla base delle comunicazioni del fabbisogni e del programmi presentati da ciascun Comune associato, predispose entro il 30 novembre di ogni anno, un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento del bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati.

Art. 19 (Risorse strumentali)

1. Il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.
2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse.
3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza.
4. I Comuni associati consentono all'Ufficio comune l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

Capo VI Disposizioni generali e finali Art. 20 (Riservatezza)

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.
2. L'Ufficio comune è il titolare dei trattamenti dei dati personali in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.
4. I Comuni associati definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

Art. 21 (Prevenzione della corruzione)

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento ai PTCP dei Comuni associati.
2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, in accordo con i Responsabili della prevenzione della corruzione dei Comuni associati per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dei Comuni stessi.
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'Ufficio comune, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 22 (Associazione di altri Comuni ed altri enti locali).

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia, nonché Comuni capoluogo di Provincia e Province.

2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

Art. 23

(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

4. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dai Comuni associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.

5. I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai rispettivi Segretari Comunali, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria con delibera della Giunta Comunale da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.

Art. 24

(Recesso dalla convenzione)

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre (3) mesi, da notificare ai Comuni aderenti. Il dies a quo del recesso decorre dalla data di avvenuta notifica.

Art. 25 (Scioglimento della convenzione)

1. I Comuni associati sciogliono la presente convenzione:

a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione.

Art. 26 (Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute al competente Organo giurisdizionale.

Letto, approvato e sottoscritto in modalità telematica con apposizione di firma digitale ai sensi dell' art. 15 della legge n. 241/90

Per il Comune di
Il Sindaco

Per il Comune di
Il Sindaco

INTERVENTI ALLEGATI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 05 DEL 09/03/2016

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: “ – Secondo punto all'ordine del giorno: “Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata tra i Comuni di Castel San Giorgio e Roccapiemonte delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori ai sensi dell'Art. 33 Comma 3 bis del Decreto Legislativo N. 163/2006”. C'è stato un lavoro di qualche mese per arrivare a questo schema di convenzione e ritengo che sia giusto, trattandosi di argomento tecnico, che ci venga relazionato il lavoro dalla stessa Dottoressa Maria Cecilia Fasolino. Prego.”

SEGRETARIO GENERALE: “ – Non voglio tediarvi, però un piccolo excursus normativo, pure per mia soddisfazione personale, lo devo fare. Chi ha letto lo schema di delibera ha già un'idea del percorso che è stato fatto per arrivare fino alla convenzione che approviamo stasera. Tutto nasce nel 2011, quando è stata apportata una modifica di integrazione al Codice dei Contratti, nel D.Lgs. 163/2006, perché è stato introdotto il Comma 3 bis, che prevede che i Comuni non capoluogo di Provincia possono procedere all'acquisizione di beni, lavori e servizi solamente costituendo un accordo consortile tra Comuni o Province o soggetto aggregatore, perché l'autorità ANAC, che oramai è il soggetto controllore di tutte le gare d'appalto, non rilascia più il CIG, che serve per partire con una gara, qualora vengano effettuate queste procedure in violazione di queste disposizioni, quindi è chiaro che l'Ente rimane bloccato. Dal 2011 poi ci sono state una serie di proroghe, fino ad arrivare al primo novembre 2015, che è stata l'ultima proroga, quindi a partire da novembre non c'è più la possibilità di non ottemperare a questa normativa. Già con la precedente Amministrazione noi avevamo pensato, come avevano fatto molti altri Comuni, di ricorrere all'ASMEL, che è una società consortile che, data l'esperienza di altri Comuni, ci era sembrata adeguata come soggetto aggregatore. Però poi è subentrata una vicenda giudiziaria, nel senso che l'ANAC ha ritenuto che l'ASMEL non avesse i requisiti come soggetto aggregatore, quindi poi l'ASMEL ha fatto ricorso al TAR, che è ancora in corso, il TAR ha dato ragione all'ANAC, l'ASMEL ha fatto appello al Consiglio di Stato, quindi la vicenda è ancora in divenire. Quindi di conseguenza abbiamo pensato, per evitare poi di lasciare l'Ente bloccato, di avviare un percorso con i Comuni di Roccapiemonte e di Siano; il Sindaco a dicembre 2015 ha fatto una nota ai due Sindaci chiedendo di valutare l'ipotesi di ricorrere ad una convenzione ai sensi dell'Art. 30, anche perché ci sembrava la soluzione ottimale, perché tenete conto che questa soluzione, a differenza di

altre ipotesi come il ricorso alle Province o al soggetto aggregatore, è a costo gratuito per l'Ente, nel senso che noi utilizziamo il nostro personale, mentre invece la Provincia prende una percentuale, mi sembra del 3 - 4 per cento sulle gare, la stessa cosa faceva anche l'ASMEL, quindi c'è anche questo aspetto, che non è da sottovalutare. Quindi io e la collega ci siamo viste varie volte ed abbiamo lavorato a questo schema di convenzione, che in effetti è uno schema che aveva predisposto l'Anci in Toscana, però lo abbiamo completamente rivisitato, però la base è quella. Naturalmente la deroga è solo per lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40 mila Euro, allora l'Ente può procedere autonomamente; diversamente, dal 1 novembre 2015, è possibile solo attuare la centrale di committenza oppure ricorrere al MEPA, al Mercato Elettronico, però capite bene che nel caso, per esempio, di lavori ... è impossibile. Il vantaggio di questa convenzione è che innanzitutto c'è la possibilità di un risparmio di spesa e poi anche la possibilità di centralizzare le gare che interessano servizi comuni tra noi e Roccapiemonte e quindi avere dei risparmi e ridurre anche i tempi. Io passo ad illustrarvi un po' quelli che sono i punti salienti della convenzione, che spero abbiate visto. La convenzione è stata fatta in base all'Art. 30 del D.Lgs. 267/2000, che prevede l'associazione tra Comuni per svolgere determinate funzioni. Naturalmente abbiamo indicato quali sono le procedure che rientrano nell'ambito della centrale di committenza e quelle che sono escluse, sono elencate all'Art. 1. Questa convenzione è solo un punto di partenza, perché poi sarà approvata la settimana prossima anche a Roccapiemonte, dopo di che sarà siglata dai due Sindaci, poi abbiamo lasciato all'Organo di Governo, alla Giunta, la parte operativa, cioè con delibera di Giunta Comunale ciascun Comune poi approverà la dotazione organica, la costituzione dell'ufficio comune con i nominativi, perché la composizione dell'ufficio come struttura è stata prevista dall'Art. 10 della convenzione, però poi ogni Comune dovrà indicare il proprio personale, compreso il responsabile unico della centrale di committenza, quello è previsto dall'Art. 4 che dice: "I Sindaci dei Comuni di cui alla presente convenzione con provvedimento congiunto nominano il responsabile della struttura organizzativa operante come centrale unica di committenza", questo deve essere un Funzionario titolare di posizione organizzativa, quindi un Responsabile di Settore, perché deve avere poteri di firma all'esterno, perché sarà il Funzionario che coordinerà il personale facente parte dell'Ufficio Comune e firmerà le determinazioni che avranno rilevanza esterna, perché ci sarà tutta un'organizzazione, un Albo Pretorio che sarà messo sui siti dei due Comuni, dove saranno pubblicati i procedimenti di gara, le determinazioni e quindi è necessario un Funzionario con poteri di firma esterna. Dopo di che abbiamo lasciato anche alla decisione dei Sindaci la sede dell'Ufficio Comune, e questo sarà stabilito, previo accordo tra i due Sindaci, sempre con delibera di Giunta,

quindi questa è solo la prima fase, poi ci sarà la fase operativa. La composizione dell'Ufficio Comune l'abbiamo prevista così: un Responsabile della struttura organizzativa operante come centrale di committenza, come dicevo prima; un dipendente almeno di categoria C, dotato di idonea professionalità, è chiaro che potrebbe essere un tecnico, un geometra, un ingegnere, un architetto, e poi di volta in volta ci sarà il Responsabile del Settore interessato dalla gara, cioè quello che avrà fatto la determina a contrarre, che avvia la gara, che poi passerà all'Ufficio Comune, perché sarà poi l'Ufficio Comune ad avviare tutta la procedura di gara, fino alla determina di aggiudicazione definitiva, dopo di che la procedura ritorna al Responsabile del Settore per la stesura del contratto e quindi tutti gli adempimenti sequenziali. Vi sto dicendo i punti più salienti. Chiaramente abbiamo previsto un'eccezione per il caso di lavori di somma urgenza, perché è chiaro che nel caso di lavori somma urgenza non è possibile che le procedure passino per la Centrale Unica di Committenza, infatti l'Art. 7 disciplina proprio questa ipotesi e dice: "Le procedure per l'affidamento di lavori di urgenza e di somma urgenza sono espletate a cura del Responsabile del Procedimento del singolo Comune associato o del tecnico che si reca per primo sul luogo. La stazione appaltante poi è tenuta alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori nel Comune del territorio nel quale si verificano i fatti che comportano il ricorso a particolari procedure. Quanto alla durata della convenzione, noi abbiamo previsto un anno dall'assicurazione, rinnovabile poi con delibera consiliare di anno in anno, perché poi è chiaro che sarà il tempo a sperimentare questa cosa che, sono sicura con la collaborazione di tutti i dipendenti, sia del nostro Comune che di Rocca e anche noi Segretari, che ci siamo messi a disposizione, siamo partite io e la collega veramente con grande entusiasmo, speriamo che possa andare bene. Chiaramente è aperta all'adesione anche di altri Comuni e quindi abbiamo previsto anche questo. Quanto poi all'eventuale contenzioso, abbiamo previsto, perché questo lo disciplina l'ANAC con propria delibera, che il ricorso alle procedure di gara viene notificato al Comune interessato dalla gara e quindi il Comune autonomamente decide con delibera di Giunta se costituirsi o meno, anche perché l'ANAC ha chiesto esplicitamente che venisse inserito in queste convenzioni la dicitura: "Che la legittimazione attiva e passiva in ordine all'eventuale contenzioso è riservata al Sindaco pro tempore del Comune interessato dal contenzioso medesimo". Poi abbiamo lasciato tutte le altre modalità operative a dei protocolli, che prepareremo io e la collega, che poi verranno sempre approvati con delibera di Giunta fra i due Comuni. Per quanto riguarda poi il riparto delle spese, abbiamo previsto due tipi di costi: i costi diretti, che sono le spese vive che derivano dalla celebrazione di una specifica procedura di gara come il contributo che bisogna pagare per la vigilanza e la

pubblicazione di bandi; i costi generali, che sono le spese sostenute per il funzionamento della centrale, hardware, formazione etc. etc.. Questi verranno ripartiti annualmente tra i due Comuni e poi saranno i Responsabili del Settore Economico Finanziario dei due Enti che prevedranno poi queste spese in sede di redazione del Bilancio. Non vi voglio tediare, chi ha domande io sono a disposizione. Penso di aver illustrato i punti più salienti. E' chiaro che poi, in caso di modifiche normative, la convenzione è aperta a modifiche. Una cosa ci tenevo a precisare, in questi giorni sto sentendo pure io dal Telegiornale che tra poco sarà approvato il nuovo Codice degli Appalti, non facciamo confusione, perché questa convenzione non disciplina le procedure di gara, questa convenzione disciplina il funzionamento della centrale di committenza, dell'Ufficio Comune, ma noi non entriamo nel merito delle gare, quindi, anche qualora intervenga un nuovo Codice degli Appalti, se sarà necessaria qualche modifica la faremo, ma altrimenti le gare, le procedure vanno da sé, perché è chiaro che è la legge che le disciplina, quindi non va ad inficiare, ci tenevo a precisarlo, la convenzione."

PRESIDENTE: " – Grazie, Dottoressa. E' stata assolutamente esaustiva. Chi si iscrive a parlare? Il Consigliere Lanzara, prego."

CONSIGLIERE FIORENZO LANZARA: " – Buona sera. Vorrei fare un ringraziamento alla Dottoressa Fasolino per l'impegno che ha profuso ed il lavoro che ha svolto. Voglio ringraziare anche i componenti della Commissione Statuto – Regolamenti per il lavoro svolto, si è instaurato un rapporto nuovo tra Maggioranza e Minoranza di collaborazione, spero che si possa andare avanti. I vantaggi di avere una centrale di committenza, fatta con un altro Comune, non aderire ad altre centrali di committenza, come ha spiegato la Dottoressa, sono sul costo della gara, costo che andremo a risparmiare come cittadini, come sottolineava la Dottoressa Fasolino, con questa convenzione non andiamo certamente a normare le gare, ma ci sarà l'ufficio che dovrà gestire le gare. Ho finito, grazie."

CONSIGLIERE FRANCESCO LONGANELLA: " Noi abbiamo collaborato alla convenzione, abbiamo fatto un intenso lavoro. Mi fa piacere questo lavoro che è stato fatto, nell'interesse comune. Purtroppo solo due Comuni, noi in passato abbiamo cercato di coinvolgere altri Comuni. E' un peccato perché si potevano creare anche economie di spesa. Io penso che quando si partirà con queste gare da svolgere ci saranno altri Comuni che aderiranno. Con questo augurio concludo il mio intervento."

CONSIGLIERE GIUSEPPE VELLUTO: “ – Buona sera a tutti. Dopo l'intervento dei due colleghi Consiglieri, componenti della Commissione, intervengo per fare i complimenti alla Dottoressa, ma i miei complimenti alla Dottoressa sono soprattutto legati a quello che è stato il suo entusiasmo nell'elaborazione di questo testo abbastanza complesso, un entusiasmo che ci ha trasmesso, che ci ha poi coinvolto, perché poi pure noi in un certo senso ci siamo fatti prendere e abbiamo cercato di dare qualche piccolissimo contributo fattivo. Quindi tengo a ringraziare la Dottoressa pubblicamente e spero che questo clima di collaborazione soprattutto di comprensione, anche in alcuni momenti di sfottò goliardico stabilito da noi tre, continui ad andare avanti per una fattiva collaborazione e per l'interesse del Comune di Castel San Giorgio, soprattutto per l'interesse del nostro paese. Grazie.”

SINDACO: “ – Buona sera a tutti. Intervengo solo per associarmi ai complimenti che sono stati rivolti alla Dottoressa, che è stata veramente celere, tempi europei, abbiamo finalmente fatto qualcosa molto rapidamente e complimenti anche alla Segretaria di Roccapiemonte, che è stata anche lei celere. Noi abbiamo invitato sia il Comune di Siano che di Nocera Superiore, mi aspettavo un'adesione un po' più aperta, più ampia, in modo da mettere a disposizione più personale, perché si sa, quanto più personale c'è le cose si fanno maniera più celere sicuramente. Purtroppo per il momento non c'è stata adesione e spero che ci sia presto, non c'è stato nemmeno un rifiuto veramente, forse Siano è presa dalle elezioni future che ci saranno a breve, Nocera Superiore forse aveva già preso impegni con altri Comuni, quindi aveva chiesto un attimino di tempo, dicendoci che comunque sarebbero potuti entrare in secondo momento. Sicuramente saranno invitati altri Comuni a partecipare. Spero che tutto vada per il meglio, speriamo che non arrivi il solito colpo di scena. Quindi io rinnovo, ripeto, i ringraziamenti ai due Segretari, grazie ancora.”

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE avente ad oggetto:


APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CASTEL SAN GIORGIO E ROCCAPIEMONTE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 BIS DEL DLG.VO N. 163/2006

Parere tecnico ex art.49 del T.U.E.L. n° 267/2000:

SEGRETERIA GENERALE

Visto, parere favorevole espresso in data 26.02.2016

Il Funzionario
Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino



LETTO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
AVV. ROSA RUSSO



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio il **16 MAR. 2016**

Pubblicata all'Albo Pretorio il _____

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

giorno festivo o di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

16 MAR. 2016

Castel San Giorgio li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO



Castel San Giorgio li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva:

- ◆ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Castel San Giorgio li, **16 MAR. 2016**



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO